

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2203

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato BANDIERA

Presentata il 19 maggio 1978

Modifiche alla legge 2 dicembre 1975, n. 626 « Riordinamento del ruolo speciale unico delle armi dell'esercito e dei ruoli speciali della marina »

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge ha lo scopo di eliminare le sperequazioni che si sono determinate con l'approvazione della legge 2 dicembre 1975, n. 626, relative al riordinamento del ruolo speciale unico delle armi dell'esercito e del ruolo speciale della marina.

Allora tale legge si prefiggeva i seguenti obiettivi:

riordinare i ruoli adeguando la consistenza organica degli effettivi alle esigenze dell'organizzazione;

migliorare i profili di carriera del personale;

attribuire particolari benefici agli ufficiali provenienti dalla posizione di complemento e immessi nel ruolo speciale unico dopo essere transitati nel servizio per-

manente effettivo a seguito di concorso mediante la legge 24 dicembre 1951, numero 1638.

Riporto i commenti fatti, all'epoca, da alcuni parlamentari:

onorevole Guadalupi, *Presidente della Commissione difesa della Camera*. « Si esaurisce così una lunga, sofferta e tormentata vicenda parlamentare destinata a sanare una grave sperequazione della organizzazione militare ed a venire incontro alle sacrosante e legittime rivendicazioni di equità provenienti dagli ufficiali di ruoli speciali »;

onorevole Radi, *Sottosegretario alla difesa*. « La legge accoglie le istanze degli ufficiali del ruolo speciale unico correggendo le sperequazioni determinate dalla legge 20 dicembre 1974, n. 824 (ufficiali di

complemento trattenuti in servizio sino al raggiungimento dei limiti di età con regolare sviluppo di carriera, senza alcun concorso) »;

onorevole de Meo, *Relatore della legge*. « La legge è il frutto di una ampia collaborazione sia del Governo che del Comitato ristretto della Commissione difesa che ha dovuto prendere in esame le numerose proposte trattanti la materia del ruolo speciale unico. Abbiamo risolto tutto? Nessuno l'ha mai pensato pur se possiamo dire che è stata notevolmente riequilibrata la situazione del ruolo, come quella del ruolo speciale unico, che nel confronto con i noti provvedimenti a favore degli ufficiali di complemento ne usciva moralmente distrutto ».

Questi obiettivi non sono stati pienamente raggiunti e si rende necessario, per restare nello spirito della legge, di introdurre alcune modifiche.

La legge 12 novembre 1955, n. 1137, stabilisce all'articolo 6, modificato dall'articolo 9 della legge 16 novembre 1962, n. 1622, e modificato dall'articolo 4 della legge 2 dicembre 1975, n. 626, che gli ufficiali inferiori dei ruoli normali delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, e genio reclutati nel servizio permanente effettivo sulla base degli articoli 7 e 8 della legge 21 dicembre 1951, n. 1638, e transitati nel ruolo speciale unico per effetto degli articoli 15 e 16 della legge 16 novembre 1962 con decorrenza dal 1° gennaio 1963 e per effetto dell'articolo 2 della legge 5 giugno 1973, n. 339, con decorrenza 1° gennaio 1973, assumono nel precedente ruolo speciale unico l'anzianità risultante dalla rivalutazione di anzianità di sottotenente di complemento come anzianità di sottotenente di complemento nel servizio permanente effettivo.

È evidente che il legislatore ha inteso con l'articolo 4 testé citato, riequilibrare la posizione di quegli ufficiali i quali reclutati nel servizio permanente effettivo con regolare concorso, con la conseguente perdita dell'anzianità acquisita, erano stati scavalcati dagli ufficiali di complemento che con la circolare 296/11-181F, diramata

dal Ministero della difesa in data 9 aprile 1963 e successive modificazioni, erano potuti transitare nel ruolo speciale unico conservando per intero l'anzianità maturata.

Il legislatore tuttavia, ha escluso dalla ricostruzione di carriera e comunque da qualsiasi altro beneficio, quegli ufficiali che, provenienti dal complemento erano transitati, previo regolare concorso, nel ruolo speciale unico (retrocedendo peraltro al grado iniziale di sottotenente), talché costoro attualmente si trovano scavalcati sia dagli ufficiali di complemento che hanno potuto conservare il grado nel frattempo acquisito (sono tutti prossimi alla promozione a maggiore o addirittura a tenente colonnello), sia da quegli ufficiali per i quali è stata ricostruita per intero, la carriera.

Si sono così determinati disagi morali e materiali facilmente immaginabili, che appare necessario sanare con una proposta di legge.

Analogo discorso va fatto per quanto riguarda l'applicazione del comma 3 dell'articolo 18 della legge n. 626 del 1975.

È da premettere che con la istituzione del ruolo speciale unico dell'esercito fu data facoltà di transitare — a domanda — nei limiti dei posti previsti per ciascun grado, oltre che agli ufficiali (da sottotenente a tenente colonnello) del servizio permanente effettivo, anche agli ufficiali di complemento che alla data del 1° gennaio 1963 avessero compiuto 10 anni di servizio militare.

Transitarono così nel ruolo speciale unico nel servizio permanente effettivo, 206 ufficiali di complemento trattenuti che conservarono lo stesso grado ed anzianità acquisiti nella categoria di complemento; 18 ufficiali provenienti dai corsi di accademia e 58 ufficiali già appartenenti alla categoria di complemento ed a suo tempo transitati per concorso nel servizio permanente effettivo previa rinuncia del grado ed anzianità acquisiti nella categoria di complemento. Il transito di questi ultimi nel ruolo speciale unico avvenne per varie motivazioni, non ultima quella di evitare, per alcuni, il collocamento in con-

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

gedo con il grado di capitano perché colpiti dai limiti di età. Tali ufficiali assunsero, nel nuovo ruolo, l'anzianità relativa alla nomina in servizio permanente effettivo (passaggio dal complemento al servizio permanente effettivo ruolo normale).

In tal modo si venne a creare una sperequazione a danno degli ufficiali già di complemento transitati dal ruolo normale al ruolo speciale unico i quali in precedenza avevano:

perso alcuni anni di anzianità, in quanto nel passaggio in servizio permanente effettivo avevano rinunciato al grado rivestito (alcuni erano già capitani);

superato un esame piuttosto impegnativo;

frequentato il corso di aggiornamento professionale (un anno accademico presso la scuola di applicazione).

Tali ufficiali si videro precedere in anzianità da ufficiali che:

nella categoria di complemento avevano anzianità uguale se non inferiore alla loro;

non avevano vinto il concorso per il passaggio in servizio permanente effettivo o non avevano potuto concorrervi per mancanza di titolo di studio o per carenze fisiche ecc.

Il 1° gennaio 1973, con la legge 5 giugno 1973, n. 339 (onorevole Bandiera), fu per la seconda volta consentito il transito nel ruolo speciale unico di altri ufficiali in servizio permanente effettivo del ruolo normale, purché capitani provenienti dal complemento che alla data del 31 dicembre 1972 avessero compiuto almeno 20 anni di servizio militare.

Anche per tali ufficiali transitati nel servizio permanente effettivo per concorso con relativa perdita di grado e anzianità, si crearono le stesse sperequazioni prima indicate per quelli transitati nel 1963. Gli ufficiali, aventi i requisiti richiesti dalla legge, risultarono essere n. 54.

La legge 2 dicembre 1975, n. 626 (articolo 4), allo scopo di eliminare le sperequazioni di cui sopra, ha giustamente previsto la ricostruzione di carriera dei

112 ufficiali transitati nel ruolo speciale unico — dal ruolo normale — sia nel 1963 che nel 1973 mediante l'attribuzione a ciascuno di essi dell'anzianità già posseduta nella posizione di complemento (sottotenente di prima nomina).

In aggiunta a ciò, la stessa legge (articolo 18), anche allo scopo di eliminare le eccedenze esistenti in alcuni gradi del ruolo normale, ha dato — per la terza volta — la possibilità di transitare dal ruolo normale nel ruolo speciale unico a 63 ufficiali provenienti dai corsi normali di accademia o dal complemento, nella misura seguente:

- n. 17 maggiori di cavalleria;
- n. 20 maggiori del genio;
- n. 10 capitani di cavalleria;
- n. 16 capitani di artiglieria.

Di questi, 9 risulteranno provenienti dai corsi di accademia e 54 dal complemento.

I predetti ufficiali però hanno dovuto conservare l'anzianità posseduta nel ruolo normale e conseguentemente sono stati collocati in ruolo (ruolo speciale unico) in posizione tale per cui si trovano ad avere un'anzianità inferiore a quella di altri, come loro già appartenenti alla categoria di complemento e transitati nel ruolo speciale unico direttamente dal complemento senza concorso (legge del 1963) o dal ruolo normale (leggi del 1963 e 1973) appartenenti a corsi di complemento uguali o addirittura successivi.

Tale disparità di trattamento, che ripete e aggrava proprio ciò che si voleva eliminare, farà sì che gli ufficiali transitati nel 1975 nel ruolo speciale unico, per effetto del comma 3 dell'articolo 18 della legge n. 626 del 1975 saranno presi in valutazione per la promozione al grado superiore con 3-4 anni e più di ritardo rispetto ai colleghi transitati nel 1963-1973, o addirittura non lo saranno affatto perché colpiti dai limiti di età.

Quindi le stesse sperequazioni eliminate con l'articolo 4 sono state legalmente ripristinate in virtù dell'articolo 18 della stessa legge.

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Nella considerazione che molti degli ufficiali interessati al provvedimento:

non hanno potuto usufruire della legge Bandiera perché alla data del 1° gennaio 1973, pur possedendo il requisito dei 20 anni di servizio militare, erano già maggiori e non capitani come richiesto;

non hanno potuto usufruire delle disposizioni vigenti nel ruolo speciale unico, quali ad esempio quelle specificatamente sancite in materia di avanzamento (10 anni di permanenza nel grado di capitano) ma hanno trascorso nel ruolo normale dagli 11 ai 13 anni nello stesso grado;

vengono di gran lunga scavalcati nel ruolo da ufficiali già di grado inferiore, provenienti dallo stesso corso di complemento o da corso successivo;

saranno valutati per l'avanzamento al grado superiore con notevole ritardo o — almeno alcuni — non lo saranno affatto perché raggiunti prima dai limiti di età;

è indubbiamente doveroso estendere anche a loro il provvedimento della « ricostruzione di carriera » anche perché un loro merito quale quello — comune a molti — di aver vinto prima di altri di pari anzianità il concorso per il passaggio in servizio permanente effettivo, non si tramuti in danno per la loro carriera con conseguenti ripercussioni morali e materiali.

Propongo pertanto la modifica prevista dall'articolo 2 della presente proposta di legge concernente il « riordinamento del ruolo speciale unico delle armi dell'esercito e dei ruoli speciali della marina ».

L'attuazione di questa proposta di legge, di fatto, non comporta aggravio di spesa, perché i normali stanziamenti di bilancio prevedono la copertura finanziaria per tutti gli ufficiali compresi nei ruoli, che, invece, risultano parzialmente vacanti e possono essere coperti con l'attuazione di questo provvedimento.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Il terzo comma dell'articolo 61 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, quale risulta modificato dall'articolo 9 della legge 16 novembre 1962, n. 1622 e dall'articolo 4 della legge 2 dicembre 1975, n. 626, è sostituito dal seguente:

« Gli ufficiali inferiori dei ruoli normali delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, reclutati nel servizio permanente effettivo sulla base degli articoli 7 e 8 della legge 24 dicembre 1951, n. 1638, e transitati nel ruolo speciale unico per effetto degli articoli 15 e 16 della legge 16 novembre 1962, n. 1622, con decorrenza dal 1° gennaio 1963 e per effetto della legge 5 giugno 1973, n. 339, articolo 2, con decorrenza dal 1° gennaio 1973, assumono nel predetto ruolo speciale unico l'anzianità risultante dalla rivalutazione della loro stessa anzianità di sottotenente di complemento come anzianità di sottotenente nel servizio permanente effettivo,

fermo restando il riconoscimento dei titoli conseguiti.

Assumono, altresì, nel predetto ruolo speciale unico l'anzianità risultante dalla rivalutazione della loro stessa anzianità di sottotenente di complemento come anzianità di sottotenente nel servizio permanente effettivo, esclusi i periodi di interruzione dal servizio e fermo restando il riconoscimento dei titoli conseguiti, gli ufficiali provenienti dal complemento, nominati sottotenenti in servizio permanente effettivo del ruolo speciale unico, ai sensi dell'articolo 7 della legge 18 dicembre 1964, n. 1414 ».

ART. 2.

Il terzo comma dell'articolo 18 della legge 2 dicembre 1975, n. 626, sul « riordinamento del ruolo speciale unico delle armi dell'esercito e dei ruoli speciali della marina; aumento dei limiti di età dei capitani di alcuni ruoli e disposizioni relative a particolari situazioni dei ruoli normali delle armi dell'esercito » è modificato dai seguenti:

« I trasferimenti hanno luogo con decorrenza dal primo novembre 1975.

Agli ufficiali del ruolo normale, provenienti dai corsi di complemento, reclutati nel servizio permanente effettivo sulla base degli articoli 7 e 8 della legge 24 dicembre 1951, n. 1638, fermo restando il riconoscimento dei titoli acquisiti, si applicheranno le disposizioni previste nel precedente articolo 4 relative alla rivalutazione della loro stessa anzianità di sottotenente di complemento come anzianità di sottotenente nel servizio permanente effettivo. L'ordine di precedenza è determinato dall'età e, a parità di età, dall'ordine di ruolo ».

ART. 3.

All'onere derivante dalla presente legge si farà fronte con i normali stanziamenti di bilancio dell'Amministrazione della difesa.